



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

SEZIONE LAVORO

IL GIUDICE

Dott.ssa Fabiana Iorio
quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. cpc)

Letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. nel fascicolo n. 5840 /2020 R.G.

Tra

RICCI PIER PAOLO

e

MIUR C/O AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI

fissa

per la comparizione delle parti l'udienza del 26.1.2021, ore 9.00, disponendo che la notifica del ricorso e del presente decreto a controparte avvenga entro il 06 gennaio 2021, disponendo per la trattazione la **modalità cd. scritta**.

- Letto l'**art. 221** - rubricato "Modifica all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di processo civile e penale", **comma 4, della legge 17 luglio 2020, n. 77**, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», **di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34** - a mente del quale "4. Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte.

Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni.
Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile";

- Visto il **decreto Presidenziale n n. 461/2020** disciplinante l'attività giudiziaria nel settore civile nel periodo emergenziale: novembre 2020-31 gennaio 2021; disposizioni per la trattazione delle udienze (Tribunale civile-lavoro);



- - visto l'art.1 co. 3 lett.A del d.l. 125/2020 che sostituisce all'art. 1 co.3 del d.l. 83/2020 (conv. in l. 124/2020) le parole "15 ottobre" con le parole "31 dicembre 2020" e inserisce all'allegato 1 del suddetto decreto legge il n. 33 bis che richiama l'art. 221 comma 2 del d.l. 34/2020 (conv. in L. 77/2020)

DISPONE

che l'udienza abbia svolgimento mediante il deposito in telematico da parte del difensore di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e denominate "**NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA**", redatte nel **rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza**, (se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato), nonché al **deposito telematico del RICORSO NOTIFICATO** ove non già presente in atti;

ASSEGNA

alle parti termine sino al 20 **gennaio** per il deposito in modalità telematica delle predette note scritte nonché termine fino a **due giorni prima** della fissata udienza per le eventuali **repliche**;

AVVERTE

- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della Cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato all'esito dell'udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio;
- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della Cancelleria del presente provvedimento, **in caso di mancato deposito o di mancato deposito tempestivo** delle note scritte denominate "NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA" **da parte di tutte le parti**, si provvederà ai sensi degli **artt. 181 e 309 c.p.c.**;
- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della Cancelleria del presente provvedimento, **in caso di mancato deposito o di mancato deposito tempestivo** delle note scritte denominate "NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA" **da parte di una sola delle parti** in causa, il giudice procederà all'adozione del **provvedimento definitorio ovvero di altro provvedimento necessario per la prosecuzione del giudizio**.

INVITA

Parte ricorrente a depositare telematicamente il ricorso notificato, ove non vi abbia già provveduto.

Ritenuta l'insussistenza degli estremi per provvedere inaudita altera parte, atteso che dalle allegazioni attoree in ordine al periculum non si evince una situazione di urgenza tale da non consentire neppure quel minimo di dilazione necessaria all'instaurazione del contraddittorio, né emergono elementi da cui risulti che la convocazione di parte resistente possa compromettere l'attuazione del provvedimento

RIGETTA



La richiesta di provvedere inaudita altera parte

Manda la Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento nello storico del fascicolo informatico dell'annotazione "TRATTAZIONE SCRITTA".

Santa Maria Capua Vetere

Il Giudice
(dott.ssa Fabiana Iorio)

